

per cui, senza altro caso, toltocchè la maggiore età del figlio, debba togliersi di mezzo la patria potestà. Finchè essa dura, anche spogliata dagli effetti principali che l'accompagnano, quando il figlio trovasi ancora in tenera età costituito, alcuni beni può dalla medesima ripromettersi la società. Anche ridotta ad un mero simulacro, essa ha pur tuttavia tanta forza da potere poi indurre il figlio ad arrendersi più facilmente ai consigli paterni e seguirne i cenni, ed avviarsi in quella strada che il genitore gli additi, come quella che lo conduca al maggior bene. Togliete questo simulacro di patria potestà, non contentandovi di toglierne a vantaggio del figlio, giunto alla maggioranza, quegli effetti che potrebbero essere ad esso maggiormente perniciosi, e non avrete più alcun freno, mediante il quale egli possa contenersi nel retto sentiero o ritornarvi quando se ne fosse sgraziatamente sviato. Conservare adunque la patria potestà almeno in principio, togliendone i più pregiudicevoli effetti, è cosa, secondo noi, prudentissima. Non vi è necessità di togliere la patria potestà, solo per la ragione dell'età; vi è necessità di minorarne gli effetti, ma lasciarla sussistere per quei vantaggi che se ne può sperare, è cosa non che conveniente, quasi necessaria alla civile società.

Ma quando non vi piacesse adottare questo partito che, a senso nostro, è il più prudente, quando si dovesse ad ogni costo determinare un'età, giunto alla quale il figlio debba dichiararsi assolutamente affrancato da ogni legame di patria potestà, noi mai non consentiremo a determinare questo punto al ventunesimo anno dell'età. Non prima certamente degli anni 25 pare a noi che dovrebbero fissare questo tempo nel quale debba dirsi cessata per lo avanti ogni ragione di patria potestà nel genitore. Tutti sanno come questo periodo d'anni che trascorre dai 21 ai 25 anni sia quello in cui maggiormente bollono e si fanno sentire le passioni, in cui maggiore è il fascino delle illusioni fantastiche che occupano questa età, in cui più facile è che l'uomo svii dal retto sentiero, si abbandoni ai vizi, cada negli abusi della giovinezza inesperta.

Il togliere adunque a quest'età appunto (a cui è maggiore il bisogno della patria potestà) ogni freno, egli è lo stesso, o signori, che abbandonare un piccolo legno senza governargli, senza nocchiero, in un mar tempestoso. Tralazato dall'onde, battuto da venti gagliardi, il piccolo legno andrà miseramente ad affondare.

In questo periodo dell'età è maggiormente necessario il tener fermo il freno della patria potestà, scompagnandolo però da quegli effetti che possono nuocere al figlio.

Le obiezioni principali che si fanno a questo sistema consistono primieramente nell'argomento che si vorrebbe dedotto dalla tutela della patria potestà; consistono in secondo luogo nel quasi universale consenso delle moderne legislazioni di far cessare, ad imitazione delle leggi francesi, la patria potestà quando il figlio è giunto al ventunesimo anno dell'età sua.

Quanto all'argomento dedotto dalla tutela, voi già udiste, o signori, dall'onorevole deputato Bon-Compagni quanta sia la differenza che corre tra la tutela e la patria potestà. Non si può, secondo le regole della sana logica, argomentare fra due cose totalmente diverse.

Quanto alla tutela, bene spesso accade che convenga affrettarne il termine, poichè il suo maggior diritto torna piuttosto a scapito che non a vantaggio del minore in tutela costituito. Non così può dirsi in riguardo alla patria potestà, la quale sempre torna utile e benefica al figlio, al quale dà un idoneo indirizzo per ben regolarsi nel corso della vita.

Quanto poi all'esempio della più parte delle moderne legislazioni, dove per verità si è adottato il sistema francese di far cessare la patria potestà al ventunesimo anno della vita del figlio, cioè quando egli tocca la sua maggioranza, io ben veggio come ciò sia accaduto per essere invalso in generale il mal vizio di copiare ciò che viene d'oltr'Alpe, sia egli buono o reo.

Che noi prendiamo quello che vi ha di buono nelle cose di Francia ognuno facilmente il consente, ma quando un'istituzione è contraria al bene generale, quando urta colle idee di ordine, questa istituzione non dev'essere copiata.

Egli è tempo ormai che gl'Italiani, i quali furono maestri agli altri popoli in ogni cosa giusta e conveniente, ripiglino quel loro impero morale, e non adottino le istituzioni straniere se non quando le giudichino utili e convenienti.

D'altronde ognuno ben vede come la cosa dovette accadere. In questo particolare si aveva in faccia il disposto della legge romana, dove la patria potestà col corredo di tutti i suoi effetti era soverchiamente protratta, vale a dire si manteneva nel pieno suo vigore per tutta la vita del padre e del figlio: accadde dunque in questo caso ciò che spesso volte suole avvenire, vale a dire che per evitare un eccesso si cade in un altro. Onde accorciare la soverchia durata della patria potestà, che aveva luogo sotto l'impero della romana legge, si venne ad anticipare soverchiamente il tempo in cui per sola ragione di età senz'altra causa che vi concorra si facesse cessare il vincolo della medesima a danno del figlio, della famiglia e della società.

Il risultato delle cose da noi dette si è che non vi è necessità alcuna di togliere in principio la patria potestà; che la sola necessità, la sola opportunità la quale esista si è di scompagnare la patria potestà da quegli effetti che maggiormente possano riuscire ad inceppare una libera azione del figlio quando questi è giunto all'età maggiore; che se tuttavia si vuole che anche per la sola ragione di età abbia a cessare l'autorità del padre, ciò non si debbe fare se non quando il figlio è giunto almeno all'anno vigesimoquinto dell'età sua. Tale fu l'avviso del Ministero, e tale spero sarà pur l'avviso della Camera.

PRESIDENTE. Per l'ordine della discussione comincerò a rileggere alla Camera, se ella lo stima, gli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale coll'articolo 2 della Commissione; successivamente le darò lettura degli emendamenti e delle aggiunte che vennero proposte.

SENEO, relatore. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Mi pare che la Camera, dietro l'eccitamento del signor presidente, ha già adottato che la prima questione che si deciderebbe sarebbe quella principale che si raggira intorno alla proposta formolata dalla Commissione, che la patria potestà cessi quando il figlio giunga alla maggioranza. Il guardasigilli ha ragionato sopra quest'argomento; gli altri oratori che hanno domandata la parola entreranno in questa discussione; mi pare che, in conseguenza della deliberazione già presa, si debba continuare la discussione su questo punto, e quindi, se non si adottasse il sistema della Commissione, si verrebbe a discutere le altre questioni.

GASTINELLI. Io credo anzi che sia meglio di ritenere, come proponeva il presidente, tutti e due gli articoli del Ministero, nella discussione, perchè tutti e due gli articoli del Ministero formano un tutto correlativo e complesso. Il Ministero ha nel suo progetto contemplato sì la questione dell'usufrutto che quella dello scioglimento in dati casi della patria potestà e del diritto. Volendosi decidere se questa patria